



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748  
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111 fax 0831 565485  
www.provincia.brindisi.it      provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. 6596 di prot.  
(da citare nel riscontro)

Brindisi, 16 FEB. 2016

**OGGETTO:** Impianto per la gestione di rifiuti speciali della Società ALI.FER S.r.l. ubicato in Francavilla Fontana. Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. rilasciata con provvedimento n. 78/2015 – **Riscontro nota acquisita al prot. 2829 del 21/01/2016**

**ALI.FER s.r.l.**  
Via Per Grottaglie Km2 – Francavilla Fontana  
*alifersrl@pec.it*

E, p.c.

**Comune di Francavilla Fontana**  
Sindaco  
Servizi AMBIENTE – URBANISTICA – SUAP  
*comune.francavillafontana@pec.it*

**ARPA Puglia DAP Brindisi**  
*dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

**A.S.L. BR/1 - Dipartimento di prevenzione**  
*protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it*

**Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi**  
*com.brindisi@cert.vigilfuoco.it*

**Regione Puglia**  
Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza  
ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche  
**Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica**  
*serv.rifutiebonifica@pec.rupar.puglia.it*

**Servizio Ecologia**  
*servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it*

**Servizio Rischio Industriale**  
**Ufficio Inquinamento e grandi impianti**  
*servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it*

Area Politiche per la mobilità e qualità urbana  
**Servizio Assetto del Territorio**  
*servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it*

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**  
Divisione IV Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale  
*aia@pec.minambiente.it*

**ISPRA**  
*protocollo.ispra@ispra.legalmail.it*

In relazione al provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione n. 78 del 07/08/2015 con il quale è stata rilasciata l'AIA per l'impianto per la gestione di rifiuti speciali della Società ALI.FER S.r.l. ubicato in Francavilla Fontana, notificato al proponente con nota prot. 40823 del 07/08/2015 e trasmesso agli enti in indirizzo con nota prot. 40825 del 07/08/2015, e alle successive rettifiche di cui alle note aventi prot. 53201 del 30/10/2015 e prot. 62284 del 22/12/2015, il Gestore ha trasmesso con propria nota acquisita al prot. 2829 del 21/01/2016 dell'Ente,

che si allega per opportuna conoscenza, una ulteriore richiesta di chiarimenti in merito ad alcune prescrizioni del provvedimento di AIA.

In merito a tali richieste si specifica quanto segue:

- 1) il codice CER 191004, secondo la descrizione di cui alla Decisione UE 955/2014, corrisponde ai *Rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti, ecc...* e in particolare ai *Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo, frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03*. Pertanto in sede di rilascio dell'AIA è stato ritenuto opportuno indicare, nella tabella 3.1 del Paragrafo C dell'Allegato 1 al provvedimento, che in linea generale lo stoccaggio di tali rifiuti possa avvenire soltanto in container o big-bags, onde prevenirne la dispersione eolica incontrollata.

Il Gestore sostiene, tuttavia, che tale materiale talvolta si presenti sfuso e con pezzature tali da non risultare trasportabile dal vento e pertanto chiede se, qualora ricorrano tali condizioni, lo stoccaggio in mucchio sia comunque ammissibile.

In proposito si osserva che la prescrizione 4.28 del provvedimento AIA n. 78 del 07/08/2015 prevede che *gli stoccaggi di rifiuti in cumuli, direttamente su basamento, possono essere consentiti solo ed esclusivamente per solidi non polverulenti e comunque sulle aree interessate dal dilavamento delle acque meteoriche non dovrà essere stoccato alla rinfusa alcun tipo di rifiuto classificato pericoloso o materiali e altre tipologie di rifiuti contenenti sostanze pericolose*. Pertanto si ritiene che il rifiuto individuato con codice CER 191004 possa essere stoccato in cumuli direttamente sul basamento soltanto a condizione che sia rispettato quanto previsto dalla prescrizione 4.28.

- 2) analogamente a quanto descritto al punto precedente, per i codici CER 200301 *rifiuti urbani non differenziati* e 200302 *rifiuti dei mercati*, entrambi appartenenti alla classe 20 dei *rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata*, nella tabella 3.1 del Paragrafo C dell'Allegato 1 al provvedimento è indicato lo stoccaggio in container.

Il Gestore chiede se, invece, sia ammissibile anche lo stoccaggio in big-bags qualora gli stessi siano non putrescibili, non maleodoranti e non diano luogo alla produzione di percolato.

Anche in questo caso si ritiene che tale tipologia di stoccaggio sia possibile, purché avvenga nel rispetto delle specifiche prescrizioni relative agli stoccaggi di cui all'Allegato 1 – Paragrafo C – Sezione 4 del Provvedimento AIA (si veda in particolare la prescrizione 4.31).

- 3) l'orario di apertura dell'impianto è stato riportato nel provvedimento AIA, Allegato 1 – Paragrafo C – Punto 1 *"orario delle attività dalle ore 7:00 alle ore 15:00"* così come indicato dal Gestore nella scheda AIA A *"Identificazione dell'impianto"* – ultima revisione del 25/06/2015 agli atti dell'Ufficio. A tal proposito si fa presente che tale informazione è espressamente richiesta dalla D.G.R. n. 1388 del 19/06/06 che stabilisce, nell'Allegato 2, le informazioni che il Gestore è tenuto a inserire nella documentazione a corredo della domanda di AIA.

- 4) circa la richiesta di poter effettuare le operazioni di selezione manuale sui rifiuti urbani si ribadisce quanto prescritto al punto 4.44 *"come riportato nelle Best Available Techniques di settore, è vietato eseguire la cernita manuale sui rifiuti urbani tal quali e sulle frazioni residue dopo raccolta differenziata"* e estesamente discusso in sede di Conferenza di servizi per il rilascio dell'AIA, oltre che nelle successive note di chiarimento.

- 5) non si ritiene che la prescrizione 4.30, così formulata *"lo stoccaggio in cumuli di rifiuti solidi deve avvenire per il tempo strettamente necessario a consentire il carico dei rifiuti in cassoni per essere trasportati verso altri centri di recupero e/o smaltimento finale"*, sia *"in contrasto con la Norma (che prevede un periodo di stoccaggio pari a un anno)"* secondo quanto sostenuto dal Gestore. Tale prescrizione, ritenuta necessaria dall'Autorità Competente, è finalizzata a garantire una corretta e sostenibile gestione dell'impianto, sia in quanto previene il deterioramento dei rifiuti causato da una prolungata esposizione agli agenti atmosferici che rischia di comprometterne le possibilità di recupero e/o il corretto smaltimento, sia perché riduce le probabilità che tali rifiuti rilascino sostanze dannose per le diverse componenti dell'ambiente circostante.

- 6) la prescrizione 4.32 *"il tempo di stoccaggio massimo dei rifiuti biodegradabili, all'interno di cassoni chiusi, deve essere tale da non causare emissioni maleodoranti nelle aree circostanti e, comunque, non dovrà avere durata superiore ai due giorni lavorativi: tali rifiuti devono essere conferiti a impianti terzi autorizzati nel minor tempo possibile"* non deve intendersi riferita nello specifico al codice CER 20 02 01 *rifiuti biodegradabili*, ma a tutti i rifiuti che siano facilmente **putrescibili**, indipendentemente dal codice CER.

Pertanto, per maggior chiarezza, la prescrizione in questione deve intendersi trascritta come segue: *“il tempo di stoccaggio massimo dei rifiuti putrescibili, all'interno di cassoni chiusi, deve essere tale da non causare emissioni maleodoranti nelle aree circostanti e, comunque, non dovrà avere durata superiore ai due giorni lavorativi: tali rifiuti devono essere conferiti a impianti terzi autorizzati nel minor tempo possibile”*.

- 7) la prescrizione 4.46 del provvedimento di AIA stabilisce il divieto per il gestore di miscelazione di rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi, in quanto negli elaborati progettuali esaminati non è stata evidenziata la presenza di una dotazione impiantistica adeguata per garantire che tali operazioni possano essere svolte in condizioni di sicurezza per l'ambiente e per gli operatori. Tuttavia è stato precisato che il Gestore può effettuare il raggruppamento quale operazione preliminare allo smaltimento (D13) per carichi omogenei di rifiuti, *purché tali rifiuti siano compatibili tra loro e le operazioni avvengano senza pregiudizio per l'ambiente e la salute degli operatori*.

Al solo fine di chiarire cosa si intenda per *raggruppamento preliminare* si specifica che il Gestore può raggruppare diversi codici CER autorizzati all'operazione D13 per formare un unico codice CER in uscita a smaltimento finale presso discariche autorizzate, purché siano rispettate le seguenti condizioni atte a garantire l'assenza di pregiudizio per l'ambiente e gli operatori e la tracciabilità dei rifiuti:

- 4.46.1. l'operazione di raggruppamento (D13) deve essere annotata sul registro di carico e scarico, riportando il codice CER, i quantitativi e la provenienza (produttore iniziale) dei rifiuti che vengono raggruppati, il codice CER e relativo quantitativo del rifiuto in uscita dopo l'operazione di raggruppamento e l'autorizzazione dell'impianto di destinazione finale;
  - 4.46.2. il raggruppamento deve essere effettuato tra rifiuti con analoghe caratteristiche chimico-fisiche, in condizioni di sicurezza;
  - 4.46.3. le operazioni di raggruppamento dovranno avvenire previo accertamento da parte del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche. Il Tecnico Responsabile dovrà provvedere ad evidenziare l'esito positivo della verifica riportandolo nello spazio "annotazioni" relativo alla registrazione del raggruppamento, effettuata sul registro di carico e scarico;
  - 4.46.4. in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 36 del 13 gennaio 2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato D. Lgs. 36/03, pertanto il raggruppamento non deve dare origine a diluizione o declassamento dei rifiuti, con lo scopo di una diversa classificazione dei rifiuti originari;
  - 4.46.5. nel caso in cui il miscuglio di rifiuti sia destinato a smaltimento in discarica, il rifiuto potrà essere conferito solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari, che devono essere fra quelli autorizzati nella discarica e già conformi ai criteri di ammissibilità della stessa prima del raggruppamento; dovrà inoltre essere operata la caratterizzazione chimico-fisica per ogni partita omogenea definita di rifiuti risultante dal raggruppamento preliminare di rifiuti iniziali diversi, condotta da professionista abilitato; tali documenti dovranno essere tenuti nello stabilimento a disposizione degli Organi di Controllo.
- 8) In merito all'installazione di un contatore sulla condotta di scarico delle acque meteoriche si conferma la necessità di adempiere alla suddetta prescrizione poiché le motivazioni addotte non risultano condivisibili. Si precisa che il contatore potrà essere installato sulla condotta di scarico in qualunque sezione prima del punto di scarico finale nella trincea drenante, nella posizione e con la configurazione tecnica ritenuta più opportuna dal Gestore, purché sia garantita la visibilità e ispezionabilità dello stesso.

Si fa presente, inoltre, che il gestore non ha ancora provveduto a trasmettere le garanzie finanziarie, sulla cui bozza di polizza l'ufficio scrivente si è espresso da ultimo con nota prot. 4589 del 02/02/2016 allegata, e pertanto si diffida il Gestore a trasmettere la polizza, con le modalità di cui alla suddetta nota, **entro 5 giorni** dalla ricezione della presente.

Il Dirigente  
Dott. Pasquale Epifani

